

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3692 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ CADF SPA CON SEDE LEGALE A CODIGORO, VIA ALFIERI N. 3 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI RO, VIA PIOPPA N. 26. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POTABILIZZAZIONE ACQUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3776 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 8527/2017/fd-tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **CADF spa** con sede legale a CODIGORO, VIA ALFIERI N. 3 ed impianto nel Comune di RO, via PIOPPA n. 26. Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 2677 del 28/02/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **POTABILIZZAZIONE ACQUA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata in data 28/02/2017, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 07/03/2017 con il n. PGFE/2017/2560, dalla Società **CADF spa** dal Sig. BERTELLI CRISTIANO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a CODIGORO, VIA ALFIERI N. 3 ed impianto nel Comune di RO, via PIOPPA n. 26, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di potabilizzazione acqua, con autorizzazione settoriale in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la dichiarazione del CADF spa, in data 03/05/2017, trasmessa con nota in data 08/05/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 12/05/2017 con il n. PGFE/2017/5479 con cui certifica che l'immobile sito a Ro Ferrarese via Pioppa n. 26, è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura;

– visto il parere favorevole, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in data 22.03.2017 di prot. n. 4954, per quanto di competenza, trasmesso dal SUEI dell'Unione Terre e Fiumi con nota in data 24.03.2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 27/03/2017 con il n. PGFE/2017/3414, nella stessa nota il Consorzio chiede:

– la presentazione di domande di concessione relative agli scarichi S2, S3 e S4, come illustrati negli elaborati allegati alla richiesta di AUA, corredate di planimetrie riportanti le sezioni trasversali dei punti di scarico, con diametri e quote delle tubazioni;

– breve relazione descrittiva con indicazione dei dati catastali dell'area, della superficie totale dell'impianto, dell'utilizzo delle stesse (piazzi, coperti, verde, ecc,) nonché un calcolo riportante le portate attese ai vari punti di scarico nello scolo zocca e le tipologie di acque prodotte;

– planimetria con indicazione della distanza presente tra il ciglio del canale e la recinzione posta in parallelo allo stesso, evidenziando anche la presenza di eventuali sbarramenti esistenti, in modo da valutare se anche tali opere rientrino o meno nella necessità di essere concesionate;

– vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara di P.G. n. 3644 del 31/03/2017, con cui valutata la documentazione tecnica presentata e considerato che non

sono state apportate modifiche quali quantitative agli scarichi industriali, non ritiene sussistano motivi ostativi al rilascio dell'atto autorizzativo;

- vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 01/06/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 08/06/2017 con il n. 6606, con cui esprime parere favorevole condizionato per lo scarico del refluo domestico. Per quanto riguarda l'impatto acustico derivante dall'attività, prende atto della dichiarazione delle ditte, di attività che non comporta l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti;
- preso atto che alla data di presentazione della domanda era regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - scarichi di acque reflue produttive di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 5784 del 17/04/2013;
- considerato che non sono state apportate modifiche quali quantitative al sistema di scarico rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **CADF spa** nella persona del legale rappresentante/Titolare pro tempore, con sede legale a CODIGORO, VIA ALFIERI N. 3 ed impianto nel Comune di RO, via PIOPPA n. 26, codice fiscale n. 01280290386, per l'esercizio dell'attività di **POTABILIZZAZIONE ACQUA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. Produttive	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06. Domestiche	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI ACQUE REFLUE

1. Gli scarichi autorizzati, nel corpo idrico superficiale Scolo di Zocca, sono quelli contrassegnati con le lettere:
 - “S” scarico acque da trattamento fanghi
 - “S1” acque di troppo pieno e meteoriche
 - “S2” acque di troppo pieno e meteoriche
 - “S3” acque di troppo pieno e meteoriche
 - “S4” scarico reflui domesticied indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato 1-rerte fognaria.
2. Gli scarichi **S - S1 – S2 – S3** devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Deve essere installato sulla linea di scarico del refluo domestico (**scarico S4**), a monte del pozzetto di campionamento, un filtro batterico prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, entro 60 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
4. E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
8. I pozzetti di campionamento, sopramenzionati, dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. Per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
9. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
11. La ditta dovrà richiedere al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, le concessioni relative agli scarichi S2, S3 e S4.

Da parte della società autorizzata dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia di Ferrara formale domanda per ogni modifica del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle caratteristiche dello scarico e per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Settore ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.